



ORIGINALE

PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

GIUNTA PROVINCIALE

SEDUTA DEL 15 Aprile 2011

In seduta odierna, alle ore 08:30, nella sala delle adunanze della Residenza Provinciale, Piazza G. B. Morgagni n. 9 – Forlì, previo avviso del Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale, nelle persone dei Signori:

- | | | | | |
|-----|------------|------------|---|-----------------|
| 1) | BULBI | MASSIMO | - | PRESIDENTE |
| 2) | RUSSO | GUGLIELMO | - | VICE PRESIDENTE |
| 3) | BAGNARA | GIANLUCA | - | ASSESSORE |
| 4) | BARAVELLI | BRUNA | - | ASSESSORE |
| 5) | BELLAVISTA | IGLIS | - | ASSESSORE |
| 6) | BRUNELLI | MAURIZIO | - | ASSESSORE |
| 7) | CASTAGNOLI | MAURIZIO | - | ASSESSORE |
| 8) | FRANCIA | GIANFRANCO | - | ASSESSORE |
| 9) | GARBUGLIA | LUCIANA | - | ASSESSORE |
| 10) | MERLONI | DENIS | - | ASSESSORE |
| 11) | MONTESI | MARINO | - | ASSESSORE |

Presiede il PRESIDENTE BULBI MASSIMO.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE UGUCCIONI LUCA.

Il numero è legale, la seduta è aperta.

Nel corso della seduta viene discussa la seguente proposta di deliberazione.

PROT. GEN. N. 40223/2011 DELIBERAZIONE N. 179

COMUNE DI CESENA. "PIANO URBANISTICO ATTUATIVO 04/15 AT1-AT5, SITO IN LOCALITA' SANT'EGIDIO - VIA BOSCONI". PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008 (LEGGE 64/74); DECISIONE IN MERITO ALLA VERIFICA PRELIMINARE EX ART. 12, COMMA 4, DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I..

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la richiesta del Comune di Cesena relativa al “Piano Particolareggiato di iniziativa Privata relativo all'Area di Trasformazione Residenziale AT1-AT5 04/15, sita in località Sant'Egidio, Via Boscone – Via Cerchia di Sant'Egidio”, trasmessa a questa Amministrazione Provinciale in data 19.01.2011 ed assunta al prot. prov. n. 4406 del 19.01.2011, volta a richiedere a questa Amministrazione i seguenti pareri:

- art. 5 della L.R. 19/2008 (L.64/74) - parere in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio-;
- art. 12 D.lgs. 152/2006 e s.m.i. per la “verifica di assoggettabilità” a V.A.S..

Preso atto che:

- il Comune di Cesena è dotato di Piano Regolatore Generale (P.R.G.), approvato dalla Giunta Provinciale n. 55283/348 del 29.07.2003, ai sensi della L.R. 47/78;
- Il P.R.G. vigente individua l'area in oggetto come indicato all'art. 43 (AT1 aree interne ai tessuti urbani) e all'art. 47 (AT5 aree di connessione ai margini urbani), suddiviso in due stralci;

Dato atto inoltre che il Comune ha dichiarato che il PUA:

- è stato sottoposto a deposito dal giorno 19 gennaio 2011;
- non ricade all'interno di zone dichiarate bellezze naturali ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., di zone soggette a vincolo idrogeologico-forestale, né all'interno della zona territoriale omogenea A o in area di interesse ambientale e in area soggetta a consolidamento dell'abitato;

CONSTATATO

- 1) Che gli elementi salienti che caratterizzano il Piano in oggetto sono così descrivibili:
 - il Piano interessa un'area, posta in località Sant'Egidio, lungo le vie Cerchia e Boscone, all'interno della frazione, già consolidata ed urbanizzata;
 - l'intervento diventa elemento fondamentale per il completamento del nucleo centrale della frazione di Sant'Egidio e come collegamento dei futuri comparti residenziali a nord con le aree verdi di via Salieri che verranno collegati attraverso la realizzazione della pista ciclabile;
 - il terreno, attualmente incolto, salvo la presenza di piccoli arbusti ed alberelli da frutto nella parte più a Sud, risulta pianeggiante, tuttavia è presente un dislivello di circa 1,3 mt. tra l'area in oggetto e la vicina Via Salieri;
 - la strada di lottizzazione che presenterà una leggera pendenza in corrispondenza delle differenti quote altimetriche, sarà interessata esclusivamente da traffico leggero vista la natura residenziale del comparto e prolungherà la Via Salieri fino a Via Boscone alleggerendo, così, il traffico della zona che, attualmente, si riversa direttamente su Via Madonna dello Schioppo;

- sono previsti due accessi all'area verde di progetto, uno da Via Cerchia ed uno da Via Boscone;
- l'area verrà dotata di tutti i sottoservizi necessari al futuro insediamento, predisponendo anche le quote necessarie per la realizzazione del secondo stralcio;
- l'area, che avrà destinazione residenziale, verrà suddivisa in tre lotti, di cui uno interno al 2° stralcio, sui quali verranno realizzati 4 edifici con caratteristiche rispondenti ai criteri della bioedilizia, attuando anche quei requisiti "volontari" che comportano incentivi di carattere economico con sconti degli oneri di urbanizzazione e di carattere edilizio; in particolare c'è la possibilità di scomputare i muri perimetrali con spessore superiore ai cm. 40 ;
- le aree esterne di pertinenza dei fabbricati saranno pavimentate con mattonelle autobloccanti o pietre naturali, mentre le parti scoperte saranno a verde, con prato ed essenze autoctone;
- la *superficie* compresa entro il perimetro del 1° stralcio del PUA è pari a 10.433 mq., quella *edificabile* è di 3.201,05 mq. mentre la *superficie utile lorda* è mq. 2.077,85; l'*area pubblica* di mq. 7.231,95, comprende mq. 755,60 di *verde pubblico di standard*, mq. 3.912,15 di *verde di compensazione*, mq. 433,50 di *parcheggio pubblico*, mq. 2.130,70 di *strade, marciapiedi e aiuole stradali*;
- per quanto riguarda il 2° stralcio la *superficie territoriale* è mq. 2.430, quella *edificabile* è di 758,70 mq. mentre la *superficie utile lorda* è mq. 200; l'*area pubblica* di mq. 1.671,30, comprende mq. 72,73 di *verde pubblico di standard*, mq. 1.265,15 di *verde di compensazione*, mq. 41,25 di *parcheggio pubblico*, mq. 292,17 di *strade, marciapiedi e aiuole stradali*;
- dall'accesso al comparto, previsto da Via Boscone, si snoda la strada di penetrazione che diventa il prolungamento di via Salieri sulla quale saranno collocati parcheggi pubblici, alberati.

2) Che la verifica di assoggettabilità del proponente, condotta ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs. 4/2008, esclude la necessità che il PUA debba essere sottoposto a ulteriore procedura di VAS, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto sopra citato, non rilevando significatività negli impatti e basandosi sui presupposti di seguito sintetizzati:

- il piano non interessa altre aree né influenza altri piani o programmi, né costituisce nessun particolare quadro di riferimento;
- nella progettazione del Piano Urbanistico in oggetto vengono seguiti criteri di sostenibilità affinché l'intervento abbia spiccate caratteristiche di compatibilità ambientale, attraverso:
 - la realizzazione delle vasche di laminazione;
 - la mitigazione dei potenziali impatti attraverso una specifica progettazione del verde;
 - l'incentivazione dell'edilizia sostenibile;
- l'utilizzo del Piano ha una esclusiva valenza residenziale pertanto le valutazioni espressamente effettuate attraverso la stima degli impatti atmosferici, sono legate principalmente al nuovo traffico generato dall'insediamento residenziale e sono stimate non significative data la modesta quota insediativa;

- nell'apposita relazione di clima acustico non vengono evidenziate criticità, risultando il clima acustico riferito al Piano conforme alla classificazione acustica del Comune in classe III come le aree adiacenti;
- l'invaso di laminazione previsto in verde di compensazione, con funzione di contenimento delle acque bianche e provvisto di un pozzetto di allaccio, avrà una profondità di cm. 50 e pertanto andrà debitamente recintato;

Richiamato che:

- il parere della Provincia, in merito alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale del territorio (ex art. 13 della L. 64/74) ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008, va espresso nell'ambito degli atti di assenso resi dalla Provincia stessa nel corso del procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici comunali;
- in base al combinato disposto dell'art. 35, comma 1, e dell'art. 6, comma 3 bis, del Decreto n. 152/2006, come sostituiti dall'art. 1 del suddetto D.lgs. 4/2008, nonché dell'art. 2, comma 3 della L.R. 13 giugno 2008, n. 9, il piano in oggetto è sottoposto alla "verifica di assoggettabilità" di cui all'art. 12 del novellato D.lgs. 152/06;
- la Provincia, in qualità di autorità competente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 4 della L.R. 9/13 giugno 2008, sentita l'autorità procedente e tenuto conto dei contributi pervenuti, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla Valutazione di cui agli artt. 13-18 (VAS) e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Nazionale;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Regionale:

- Piano Territoriale Regionale, approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 276 del 03.02.2010;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale, approvato con deliberazioni del Consiglio Regionale n. 1338 in data 28.01.1993 e n. 1551 in data 14.07.1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti, approvato dal Consiglio Regionale con delibera n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2003 n. 350;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Provinciale:

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 68886/146 del 14.09.2006;
- il Piano Provinciale di gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 71491/150 del 30.07.07;
- il Piano Infraregionale delle attività estrattive approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12509/22 in data 19.02.2004;
- il Piano di Gestione della qualità dell'aria, approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 84071/175 del 24.09.2007;

- la Variante integrativa al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvata dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 70346/146 del 19.07.2010;

CONSIDERATO

A) Inquadramento geologico ed espressione parere ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008 (ex art. 13 della L. 64/74).

L'area è ubicata a Nord del centro abitato di Cesena, in zona di pianura alluvionale, dove si ritrovano i sedimenti continentali di origine fluviale, di età olocenica, costituiti da intercalazioni, laterali e verticali, di ghiaie, sabbie, limi e argille. In particolare, le indagini eseguite (prove CPT) hanno evidenziato la presenza di litologie fini (argille e argille limose). Tali litologie permettono di escludere il rischio di liquefazione dei terreni in caso di terremoto, ma crea difficoltà nella capacità scolante dei suoli. L'area è infatti zonizzata come "Art. 6 – Area di potenziale allagamento" nelle Tavole del Rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, con tirante idrico di riferimento di 50 cm, e pertanto soggetta alla relativa normativa, come indicato nella relazione illustrativa del Piano; le Tavole di progetto e le NTA di PUA rispondono a quanto prescritto dalle norme. Le analisi non hanno evidenziato la presenza di altre problematiche di tipo idrogeologico. Il Servizio scrivente, sulla base dei dati contenuti nella "Indagine geologico-tecnica" a firma del Dott. Geol. Andrea Magnani, esprime parere favorevole nei confronti del Piano in oggetto, in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio.

B) Decisione in merito alla "Verifica di assoggettabilità" di cui all'art. 12 del D.lgs.152/2006 come modificato dal D.lgs.4/2008.

Dato atto che in adempimento a quanto previsto al comma 2 dell'art. 12 del suddetto decreto, per il caso in esame sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale:

- AUSL di Cesena e ARPA che si sono espressi congiuntamente - ai sensi del "Protocollo di intesa tra Azienda USL di cesena e Arpa Forlì – Cesena per l'espressione dei pareri congiunti sui nuovi insediamenti produttivi e sugli strumenti urbanistici" del 07.07.2008 - con parere prot. PGFC/2011/1380 del 14.02.2011 (agli atti con prot. prov. n. 1634 del 17.02.2011): tale parere esclude la necessità di assoggettamento a procedura di V.A.S. di cui agli artt. da 13 a 18 del D.lgs.152/2006 e s.m.i..
- Consorzio di Bonifica della Romagna, con parere espresso in data 28.03.2011, prot. n. 6340/CE/1942, che ha ritenuto di non dover assoggettare il presente piano alla suddetta procedura di V.A.S..

Ritenute complessivamente condivisibili le considerazioni che portano il presente piano all'esclusione dalla procedura di VAS, in quanto non determina impatti significativi sull'ambiente, anche in ragione dei seguenti aspetti:

- l'ambito territoriale del PUA in esame è identificato come aree di trasformazione urbana che, nello specifico vengono ulteriormente suddivise in: aree interne ai tessuti urbani (AT1) e aree di connessione dei margini urbani (AT5);
- l'area interessata dall'intervento nella tav. 2 del PTCP ricade nelle zone di tutela della struttura centuriata e nelle aree di ricarica degli acquiferi; la funzione esclusivamente

residenziale e l'organizzazione planimetrica del piano non determinano contrasti con le specifiche norme di tutela;

- l'area possiede una ridotta densità edificatoria: per le aree classificate AT1, l'indice urbanistico territoriale, $U_t=0,25$ mq/mq. Mentre quello delle AT5, a più bassa densità, è $U_t=0,15$ mq/mq;
- il PUA è soggetto ad uno schema di assetto definito dal PRG di Cesena che ha già tenuto conto delle peculiarità urbanistico-ambientali e dettato specifiche prescrizioni in rapporto a indici ecologici, mitigazioni; il piano, come indicato dal PRG, pone l'edificazione in continuità con l'insediamento esistente, prevedendo spazi verdi di ecotone in corrispondenza della fascia di rispetto stradale, a mitigazione degli impatti;
- il piano inserendosi nel tessuto urbano e di margine con una consistente quota di aree verdi apporta elementi di riqualificazione urbana ed ambientale al fitto tessuto residenziale preesistente;
- è già stato espresso parere favorevole da HERA, soggetto gestore delle reti, in merito alla allacciabilità del comparto alle reti esistenti;
- gli interventi edilizi, oltre agli obblighi normativi previsti per legge, intendono recepire anche i requisiti volontari per incentivare l'edilizia sostenibile, previsti nel Disciplinare approvato dal Comune di Cesena, con ciò elevando la qualità ambientale, edilizia e la sostenibilità dell'intervento.

Ritenuto tuttavia di dover evidenziare una posizione non favorevole alla occupazione di aree pubbliche per la compensazione idraulica delle superfici fondiarie private causa l'aggravio di oneri e risorse pubbliche, si segnala che, poiché il bacino di laminazione ha una profondità di 50 cm, lo stesso va opportunamente recintato al fine di impedirne l'accesso e consentire la fruizione dell'area pubblica in sicurezza.

Dato atto, infine, che:

con nota prot. prov.le 37577 DEL 07.04.2011, ai sensi del 4° comma dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006, è stata sottoposta al Comune la proposta in merito agli esiti della presente procedura;

che il Comune, con nota prot. 0023942 del 12.04.2011, ha risposto in merito alla proposta, concordando coi contenuti della stessa, tuttavia eccependo il fatto che l'obbligo di recintare il bacino di laminazione, di modestissima entità (50 cm.) non è previsto da nessuna normativa; la recinzione, infatti, condiziona fortemente l'aspetto e la fruizione dell'area, a fronte di eventi meteorici eccezionali. Il Comune ritiene infatti che l'eventuale situazione di pericolo possa essere segnalata con altri mezzi meno invasivi e limitativi di una recinzione.

Richiamata la posizione provinciale sopra espressa circa la collocazione, su aree pubbliche e a pubblica fruizione, di bacini di laminazione di acque provenienti dalle trasformazioni private dei suoli, si ritiene che, pur in assenza di una specifica normativa, il provvedimento sopra indicato debba essere assunto in base al principio di precauzione. Si ribadisce pertanto la condizione già posta di delimitare la depressione morfologica per l'invarianza idraulica, posta in area pubblica, attraverso gli accorgimenti tecnico-progettuali (reti, siepi, staccionate, etc...) che il Comune ed il proponente riterranno più appropriati a coniugare l'aspetto estetico e quello impeditivo dell'accesso.

Ritenuto, pertanto, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale sopra richiamati, che il "*Piano Urbanistico Attuativo 04/15 AT1-AT5, sito in località Sant'Egidio – Via Boscone*" del Comune di Cesena, possa essere escluso dalla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs. 4/2008, ponendo tuttavia la condizione di delimitare la depressione morfologica per l'invarianza idraulica, posta in area pubblica, attraverso gli accorgimenti tecnico-progettuali (reti, siepi, staccionate, etc...) che il Comune ed il proponente riterranno più appropriati a coniugare l'aspetto estetico e quello impeditivo dell'accesso.

Dato atto infine che questa Provincia provvederà a rendere pubblico il risultato della verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 del Dlgs n. 267/00;

A voti unanimi;

DELIBERA

1) Di esprimere parere favorevole ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008.

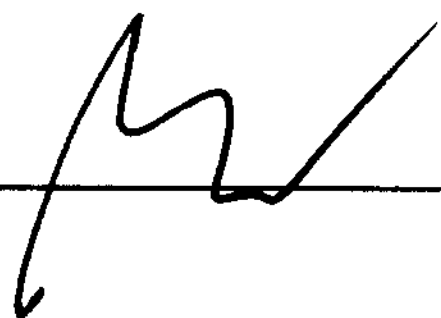
2) Di escludere il "*Piano Urbanistico Attuativo 04/15 AT1-AT5, sito in località Sant'Egidio – Via Boscone*" del Comune di Cesena, dalla procedura di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 4/2008, ponendo tuttavia la condizione di delimitare la depressione morfologica per l'invarianza idraulica, posta in area pubblica, attraverso gli accorgimenti tecnico-progettuali (reti, siepi, staccionate, etc...) che il Comune ed il proponente riterranno più appropriati a coniugare l'aspetto estetico e quello impeditivo dell'accesso.

3) Di trasmettere il presente atto al Servizio Pianificazione Territoriale ed al Comune di Cesena per il seguito di competenza, unitamente ad una copia degli elaborati progettuali debitamente timbrati e firmati (n. 35 allegati) relativamente al parere espresso al precedente punto 1).

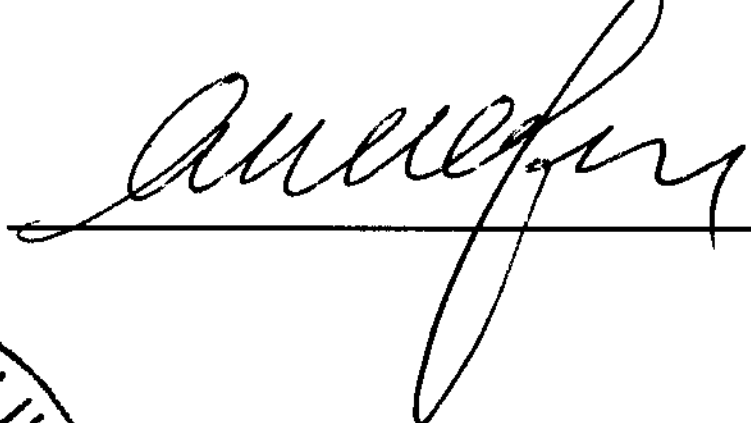
Successivamente, con separata votazione espressa in forma unanime e palese, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000.

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO COME SEGUE:

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE

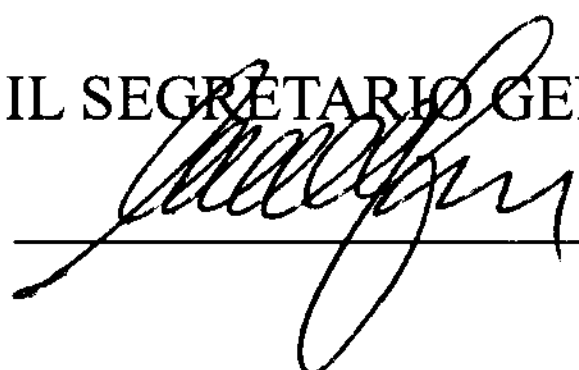




PUBBLICAZIONE ed ESECUTIVITA'

Il sottoscritto certifica che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico di questa Provincia dal 21 APR. 2011 per quindici giorni consecutivi e diviene esecutiva dopo il decimo giorno della predetta data.

IL SEGRETARIO GENERALE



Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE



